

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

Provincia di Pavia

**N. 2 Reg. Delib.
del 19/02/2019**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Tassa sui Rifiuti TARI. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno** e minuti **dieci** nella sede comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO.

All'appello risultano::

:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>TORTI Marco</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>DELMONTE Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MARTINOTTI Lorenzo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SOLDAN Dorianò</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SALINARO Chiara</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SCARABELLI Dino Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BREGA Carlo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PIAGGI Barbara</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Concettina POLIZZI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor TORTI Marco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che l'art 1 della legge 147/2013 detta le norme che istituiscono e regolano i suddetti tributi ai seguenti:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

Ricordato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali.

Ricordato altresì che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stato esteso anche all'anno 2017 dall'art.1 comma 42 lett.a) legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015 con unica eccezione della TARI;

Considerato che l'art. 1, comma 37, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, conferma anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione), fatta sempre eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), dovendo garantire tale tributo la copertura integrale del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni, mentre la legge di stabilità 2019 l. n. 145/2018 ha concesso agli enti locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe per l'anno 2019;

Considerato peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 6/2014,convertito in L.68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione - dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017,l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ove è previsto che: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.04.2016 è stato approvato il

Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che questo Ente si avvale della facoltà di cui all'articolo 8, comma 1 del sopra citato regolamento, ove è previsto che "ai sensi dell'art.1, comma 652 legge 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal DPR 158/1999, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art.1, comma 658 L. 147/2013";

Preso atto che, ai sensi del comma 654, " In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente";

Dato atto che la copertura delle esenzioni e delle riduzioni tariffarie applicate e regolamentate agli articoli 15 e 16 del "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)", viene garantita attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Considerato che l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che, con riferimento all'esercizio 2019, il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2018 ha disposto il differimento dal 31 Dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Vista la proposta di Piano Finanziario, allegato alla presente, predisposto sulla base dei dati forniti da Broni-Stradella spa, soggetto gestore del servizio rifiuti, integrati con quelli relativi alle ulteriori spese per la gestione del servizio desunti dai documenti contabili agli atti, da cui risulta

che la spesa per i servizi di igiene urbana da coprire interamente con la tariffa è di complessivi € 49.500,00;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI, di cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente, valutate idonee a dare copertura integrale ai costi del servizio rilevati nel piano finanziario per l'esercizio 2019;

Ritenuto inoltre, al fine di assicurare all'ente un flusso di cassa adeguato a far fronte al pagamento delle spese per il servizio ed al tempo stesso non gravare eccessivamente sui contribuenti, di confermare il pagamento in tre rate, stabilendo le scadenze come segue:

1^ rata entro il 30.06.2019

2^ rata entro il 30.09.2019

3^ rata entro il 30.11.2019

con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 30 settembre 2019;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 e dei suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da cui si evince che il costo di gestione dei servizi di igiene urbana da coprire interamente con la tariffa è pari a € 49.500,00;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in quattro rate nei termini di seguito indicati:

1^ rata entro il 31.06.2019

2^ rata entro il 30.09.2019

3^ rata entro il 30.11.2019

con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 30 settembre 2019;

4. di approvare, per l'anno 2019, le seguenti tariffe TARI:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,18002	46,17162
2 componenti	0,25203	104,65568
3 componenti	0,27774	110,81190
4 componenti	0,29832	135,43676
5 componenti	0,31889	178,53028
6 o più componenti	0,33432	209,31136

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività variabile	Quota fissa	Quota
(€/kg/mq/anno)	(€/mq/anno)	

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06124	0,35537
2 Campeggi, distributori carburanti	0,12822	0,75311
3 Stabilimenti balneari	0,07272	0,42507
4 Esposizioni, autosaloni	0,05741	0,34170
5 Alberghi con ristorante	0,20478	1,20142
6 Alberghi senza ristorante	0,15310	0,89525
7 Case di cura e riposo	0,18181	1,06884
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,19138	1,12214
9 Banche ed istituti di credito	0,10526	0,61506
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,16650	0,97179
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,20478	1,20278
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13779	0,80641
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,17607	1,03193
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,08229	0,47838
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10526	0,61916
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,92628	5,42210
17 Bar, caffè, pasticceria	0,69662	4,07580
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,33683	1,97229
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,29473	1,72080
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,15976	6,79573
21 Discoteche, night club	0,19904	1,16998
22 Agriturismo, ristoranti	0,33683	1,97229

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to TORTI Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Concettina POLIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montecalvo Versiggia, lì 27.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Concettina POLIZZI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montecalvo Versiggia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Concettina POLIZZI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19.02.2019.

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Montecalvo Versiggia, lì 27.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

